



*Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles*

Inviato per posta elettronica a :
giuliano.bertello@regione.piemonte.it;
antonello.lapalorcia@mise.gov.it;
a.iele@politicheagricole.it;
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 23.8.2017
Prot. 7459
(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Aiuti di Stato SA.8576 (2017/N) – "Operazione 7.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte : stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni"

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE PIEMONTE

TORINO

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Direzioni Generali Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2017) 5686 del 18/8/2017 con la quale la Commissione europea ritiene che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 21/7/2017, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.


Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 21.8.2017

SG-Greffe(2017) D/ 13150




RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (18.8.2017)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

Per il Segretario generale



Robert ANDRECS

All. : C(2017) 5686 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.8.2017
C(2017) 5686 final

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Piemonte)
SA.48576 (2017/N)
"Operazione 7.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte:
stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni"

Signor Ministro,

mi prego informarLa che la Commissione europea ("la Commissione") è giunta alla conclusione che il regime in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni che seguono.

PROCEDURA

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 5 luglio 2017, protocollato lo stesso giorno, l'Italia ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

DESCRIZIONE DEL REGIME

Titolo

- (2) Operazione 7.1.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte: stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni.

Obiettivo

- (3) Il regime di cui trattasi ha per obiettivo la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni, in particolare riferentisi alle tematiche oggetto di intervento attraverso gli altri tipi di operazioni della misura 7 del programma di sviluppo rurale ("PSR") del Piemonte per il periodo 2014-2020.

S.E On. Angelino ALFANO
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Descrizione del regime

- (4) Il PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020 approvato con decisione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione, nella misura 7 "Servizi di base e rinnovamento di villaggi nelle zone rurali", comprende l'intervento 7.1.1 concernente la stesura e l'aggiornamento dei piani naturalistici. Il contenuto della sottomisura 7.1.1. è identico a quello del regime in oggetto.
- (5) L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013¹ prevede che gli investimenti a titolo della misura 7 siano sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
- (6) Tenuto conto del fatto che nel PSR 2014-2020 del Piemonte per le operazioni 7.2.1 ("Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane"), 7.4.1 ("Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane") e 7.6.1 ("Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna") non esistono strumenti specifici di pianificazione, l'operazione 7.1.1 è finalizzata a elaborare e aggiornare i piani di cui tali operazioni necessitano ai fini della loro esecuzione.
- (7) Dato che la misura in questione è destinata a finanziare attività di pianificazione territoriale, secondo le autorità italiane questo regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La notifica è stata presentata al solo scopo di rafforzare la certezza giuridica.

Base giuridica

- (8) PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020.
- (9) *Deliberazione della Giunta Regionale* n. 29-2396 del 9 novembre 2015.

Bilancio

- (10) Il bilancio complessivo previsto per il regime di aiuti è di 550 000 EUR. L'autorità che concede gli aiuti è la Regione Piemonte.

Beneficiari

- (11) In considerazione dell'elevato numero di comuni presenti in Piemonte, il sostegno è limitato alla stesura di piani sovracomunali (l'ambito ottimale di riferimento è costituito dalle unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 3/2014 "Legge sulla montagna"), del 14 marzo 2014: i beneficiari sono dunque i comuni in forma associata (unioni di comuni).

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

L'aiuto

Forma

- (12) Si tratta di un aiuto diretto.

Durata

- (13) Il regime è applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Intensità

- (14) Il tasso massimo è pari al 100% dei costi ammissibili.

Cumulo

- (15) L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi con la stessa finalità.

VALUTAZIONE

Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (16) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (17) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (18) Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è "un'impresa". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento². La classificazione di una particolare entità come impresa dipende quindi interamente dalla natura delle sue attività.
- (19) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non si applica se lo Stato agisce "esercitando il potere d'imperio"³ o se le entità pubbliche agiscono "in veste di

² Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, Pavlov e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8.

pubblica autorità"⁴. Si ritiene che un'entità agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione sia un compito che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta⁵. In generale, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato non costituiscono attività economiche.

- (20) Nel caso di specie i beneficiari solo le associazioni o le unioni di comuni piemontesi. Non si tratta, quindi, di imprese che esercitano attività economiche, ma piuttosto di amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri pubblici⁶. L'attività in questione, pianificazione e assetto del territorio, si collega a funzioni essenziali dello Stato per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta⁷. A questo proposito, il punto 2.2 della comunicazione della Commissione relativa alla nozione di "aiuto di Stato" di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE⁸ chiarisce che, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato (cosa che non si verifica nel caso in esame), le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative degli enti pubblici e che sono svolte dallo Stato (nel caso di specie, dai comuni che fanno parte dell'amministrazione pubblica nazionale) non costituiscono attività economiche. Il regime costituisce un trasferimento di fondi tra i diversi livelli di governo. I comuni ricevono tali trasferimenti per il finanziamento parziale delle funzioni che rientrano nella loro missione di servizio pubblico e che consiste nella pianificazione e l'assetto del territorio.
- (21) Anche se i progetti in questione possono contribuire a uno sviluppo positivo delle strutture agricole e di silvicoltura, essi non sono esclusivamente progettati per tali settori, ma vanno a beneficio di tutti i potenziali utenti. Essi hanno per obiettivo il miglioramento dei comuni interessati attraverso la creazione e l'aggiornamento dei piani a questo fine.
- (22) I vantaggi potenziali che possono beneficiare i singoli devono essere considerati nel contesto generale delle misure. Tali vantaggi sono selettivi in quanto i progetti in questione non sono incentrati sulle singole imprese. Di conseguenza i possibili vantaggi per le imprese individuali devono essere considerati accessori.
- (23) Sulla base delle argomentazioni che precedono, si può concludere che i progetti finanziati sono stati definiti nell'interesse generale, esercitando il potere d'imperio

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, Bodson, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18.

⁵ Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30, e la sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punti 22 e 23.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, Compass/Datenbank, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 40.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30.

⁸ GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

e non sono destinati a uno sfruttamento commerciale. Poiché qualsiasi uso commerciale potenziale è accessorio e aperto a tutti i proprietari, il regime non conferisce quindi un vantaggio a talune imprese in particolare.

- (24) Sulla base di quanto precede, si può concludere che il regime costituisce essenzialmente un trasferimento finanziario tra i poteri pubblici e si iscrive in una delle funzioni di loro competenza nell'esercizio della missione di servizio pubblico. Ne consegue che il regime di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

CONCLUSIONE

La Commissione ha quindi deciso che il regime in causa non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Qualora la Commissione non riceva alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004⁹ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione



⁹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

